

La giurisprudenza menzionata dal Tribunale riguarda la presa di conoscenza in relazione all'esistenza di atti che incidono sulla parte ricorrente o fanno riferimento alla stessa.

La ricorrente ha impugnato la decisione di sospensione adottata dall'organo giurisdizionale nazionale in quanto negava che il provvedimento dell'Unione in merito alle decisioni della Commissione controversa costituisse una questione preliminare ai fini dell'azione di risarcimento danni della Lazarus Kft. La ricorrente e il suo rappresentante legale possono essere considerati una stessa persona a fini giuridici soltanto per quanto riguarda la causa che è oggetto della procura alle liti esistente tra i medesimi, vale a dire l'azione di risarcimento danni proposta dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale.

Tenuto conto del fatto che la procura alle liti conferita dalla ricorrente a favore del rappresentante legale riguardava esclusivamente l'azione di risarcimento danni proposta dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale, il rappresentante legale non era tenuto a informare la ricorrente entro un «termine ragionevole», nell'accezione del diritto dell'Unione, e nemmeno a chiedere il testo integrale degli atti controversi, dal momento che il suo mandato non includeva tali estremi. Soltanto la ricorrente stessa avrebbe potuto presentare personalmente tale domanda a partire dal momento in cui avesse acquisito conoscenza di quanto incideva sulla normativa dell'Unione.

II. Errore nell'interpretazione e applicazione della giurisprudenza relativa al «termine ragionevole»

La giurisprudenza menzionata dal Tribunale non può essere applicata alla presente causa, in quanto le circostanze delle cause invocate non sono identiche a quelle della presente causa.

III. Errore nella qualificazione dello scritto della Commissione del 24 febbraio 2017

L'organo giurisdizionale nazionale ha emanato una sentenza di rigetto nella causa relativa alla denuncia della OPS Újpest Kft. fondandosi a tale scopo sul controverso scritto informativo della convenuta. Tale sentenza ha violato gli interessi della ricorrente e ne ha modificato in modo sostanziale la situazione giuridica dal momento che, sulla base del succitato scritto, l'organo giurisdizionale nazionale ha dichiarato che l'autorità nazionale aveva concesso legittimamente gli aiuti.

IV. Violazione del diritto di difesa della ricorrente. Violazione ed errona applicazione dell'articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale

Sebbene il Tribunale abbia disposto misure di organizzazione del procedimento, non ha invitato le parti a formulare osservazioni in merito a se la domanda fosse stata presentata entro il termine. Il Tribunale ha esaminato la questione della presentazione tardiva per la prima volta nella sentenza e ha respinto la domanda per tale motivo, senza consentire alle parti in particolare alla ricorrente, di esporre i suoi argomenti né di opporsi al rigetto.

Dal momento che il Tribunale non ha proceduto a un siffatto invito, non è stato prodotto alcun documento che avrebbe potuto dare sostegno alla posizione della ricorrente in merito al fatto che la domanda era stata presentata entro il termine.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 febbraio 2020 — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-92/20)

(2020/C 201/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Rottendorf Pharma GmbH

Resistente: Hauptzollamt Bielefeld

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in base alla disposizione medesima, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui le merci non comunitarie importate dall'interessato sono state riesportate al di fuori del territorio doganale della Comunità e le circostanze che hanno determinato l'insorgere dell'obbligazione doganale non sono derivate da manifesta negligenza da parte dell'interessato, il dazio possa essere rimborsato.

⁽¹⁾ GU 1992, L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat (Austria) il 25 febbraio 2020 — JU / Air France Direktion für Österreich

(Causa C-93/20)

(2020/C 201/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Schwechat

Parti

Ricorrente: JU

Resistente: Air France Direktion für Österreich

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal») ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell'aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, comunque entro sette giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell'azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell'aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell'azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.

⁽¹⁾ 2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 25 febbraio 2020 — Land Oberösterreich / KV

(Causa C-94/20)

(2020/C 201/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz